

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Oggi, 16 dicembre 2014, alle ore 10:00, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Gaiba (RO) avente per oggetto:

Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale di Gaiba (RO)

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Gaiba: il Sindaco Roberto Berveglieri;
- per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato arch. Maurizio Gobbo;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti: l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

RICHIAMATO E PREMESSO CHE

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi;
- l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art. 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- Il Comune di Gaiba, con Deliberazione di Giunta n. 86 del 20.12.2006, ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004.
- In data 24 giugno 2008 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune in oggetto e la Regione del Veneto.
- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del comune n. 62 del 22.12.2008, esecutiva.
- Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 333107 del 19.06.2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
- Il Comune di Gaiba ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2009.

*Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale



- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non risultano pervenute osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
- Il dirigente regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 71 del 01.07.2014 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
- La commissione regionale VAS con provvedimento n. 94 del 28.09.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
- in data 4 agosto 2014, prot. 4913, è stata convocata dal Sindaco di Gaiba Conferenza di Servizi per il giorno 16 dicembre 2014 alle ore 10,00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune in argomento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco di Gaiba assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PAT siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 94 del 28.09.2012;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 59 in data 10 dicembre 2014;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 59 in data 10 dicembre 2014;

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

*Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Gaiba n. 38 del 29.09.2009;

VISTI i pareri:

- della Commissione Regionale VAS n. 94 del 28.09.2012;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004, 59 in data 10 dicembre 2014;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 59 in data 10 dicembre 2014;

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Gaiba n. 38 del 29.09.2009;

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 59 in data 10 dicembre 2014 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sull'osservazione;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con la deliberazioni di Consiglio sopracitata. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS; con la precisazione che gli stessi siano da adeguare conformemente al parere n. 59 del 10.12.20014 del Comitato Tecnico;

esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS), adottato unitamente al PAT, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 94 del 28.09.2012;

danno atto che gli elaborati approvati sono:

- Tav. A1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Norme Tecniche- allegato "A" ambiti territoriali omogenei
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico
- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica

Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

3

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

- Valutazione di Incidenza Ambientale -
- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale -
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004).

allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Valutazione Tecnica Regionale n. 59 in data 10 dicembre 2014;
- Parere del Comitato Tecnico n. 59 in data 10 dicembre 2014, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 94 del 28.09.2014;

danno atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

demandano al comune il compito di adeguare gli elaborati in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore 11:00

Il presente verbale è composto di n. 4 facciate e n. 2 fogli.

Il segretario verbalizzante

Francesco Tomaiello




Venezia, li 16 dicembre 2014

Per il Comune di Gaiba





Per la Provincia di Rovigo

Il funzionario delegato




Per la Regione Veneto

il Dirigente Regionale



Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE **articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**

Argomento n. **59 del 10 dicembre 2014**

OGGETTO: Comune di Gaiba (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004.

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 10 dicembre 2014 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al PAT del comune di Gaiba, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la Provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 4 dicembre 2014, prot. 521786/71.03.01. e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 10 dicembre 2014, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Direttore della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 3.10.2006;
- Vista la DGR 24 del 21.01.2014;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 59 del 10 dicembre 2014 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di Gaiba, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 59/2015.

f.to arch. Vincenzo Fabris



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

PARERE**Argomento n. 59 del 10 dicembre 2014**

OGGETTO: Comune di Gaiba (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004.

PREMESSE

Il Comune di Gaiba con deliberazione di Giunta 20 dicembre 2006, n. 86 ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canabianco con nota del 19 giugno 2009 prot. 333107 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2006, n. 1322.

Il Comune di Gaiba ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con deliberazione di Consiglio 29 settembre 2009, n. 38.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

Il direttore della Sezione Urbanistica con decreto 1 luglio 2014, n. 71 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 94 del 28 settembre 2012 ha espresso il proprio parere, favorevole con prescrizioni, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 3262.

Si rinvia alla Relazione Tecnica e di Progetto per l'illustrazione delle linee di progetto e dei dati tecnici riassuntivi

PARERI ACQUISITI**Parere dell'Amm.ne Prov.le di Rovigo**

Il PTCP di Rovigo è stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale 21 aprile 2009, n. 18 ed è stato approvato con delibera di Giunta regionale 17 aprile 2012, n. 683.

Dal 5 giugno 2012 vige un accordo di collaborazione tra Provincia e Regione in base alla quale, all'art. 6, "la Regione porta a conclusione i procedimenti relativi alla pianificazione comunale adottati antecedentemente alla sottoscrizione" dell'accordo stesso.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Anche sulla scorta di detto accordo, l'amm.ne prov.le di Rovigo, con lettera del dirigente dell'area Territorio e Trasporti prot. 15517 del 04.04.2014, ha espresso il proprio parere, integrato con nota prot. 41172 del 22.09.2014, favorevole, con le prescrizioni sostanziali riportati in qui di seguito, che si fanno proprie:

Art. 23.11 delle N.T., Valutazione di compatibilità idraulica - Relazione idraulica e idrologica del PAT

Il PAT non recepisce esplicitamente un Regolamento di Polizia idraulica, tuttavia, la Valutazione di compatibilità idraulica individua la rete idrografica minore, e unitamente all'Art. 23.11, contiene una normativa in linea ai contenuti del PTCP, che però appare riferita alle sole aree a rischio idraulico e non all'intero territorio comunale.

Appare dunque opportuno che sia recepito a livello di PAT un regolamento di Polizia idraulica.

Art. 26 c. 2 del PTCP - Garanzia di continuità della rete, riduzione dei disturbi di origine esterna, tutela dalla pressione antropica

Artt. 39, Art.40 delle N.T.: Tav. 4 del PAT

I corridoi ecologici sono individuati dal PAT in maniera parziale per quanto concerne quelli principali. I corridoi ecologici secondari sono individuati dalla norma (art. 39 c.1) non in maniera areale e quindi non definendo l'ambito, rendendo inapplicabile le prescrizioni e vincoli (art. 40 c. 1) La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici, consentendo in sua assenza di intervenire a condizione che sia garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o la previsione di adeguate misure di compensazione/mitigazione. Ferma restando la regola di carattere generale, sarebbe necessario che la tav.4 indicasse con un areale i corridoi ecologici; in mancanza di questo è indispensabile che le norme del PAT dettino normative specifiche e stringenti al PI, per l'individuazione e la normazione del corridoio, in tal modo garantendo comunque il raggiungimento delle tutele fissate dal PTCP all'art. 26 c. 2.

Il PAT, rinviando in maniera pressoché totale al PI, non assolve completamente la suddetta condizione e pertanto non garantisce le tutele dei corridoi ecologici stabilite dal PTCP.

Art. 27 del PTCP- Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica e art. 23 -Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale

Art. 36 delle N.T. del PAT.

Le aree boscate di cui agli art. 23 e 27 del PTCP non sono individuate cartograficamente; le N.T. rinviano al PI la loro definizione qualitativa e quantitativa.

E' necessario che la cartografia del PAT riporti le aree boscate individuate dal PTCP.

Art. 18 N.T. e Tav. A1-A4 del PAT

Le NT del PAT devono recepire l'Art. 43 co.2 del PTCP per quanto riguarda il divieto di utilizzo a verde pubblico delle aree adiacenti la rete viaria principale.

Art. vari N.T., Tav A4 del PAT

Il PAT non riclassifica ad un uso diverso le aree che il PTCP definisce ad Incremento Controllato. In carenza di detta riclassificazione suddette aree ad Incremento Controllato sono da intendersi tutte confermate come aree produttive



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT

Art. 3.1.e)

La competenza a individuare le Ville venete è stata attribuita al PTCP dall'art. 22 lett. j) L.R. 11/2004; ancorché concretamente i beni individuati dal PTCP coincidano con quelli della pubblicazione dell'Istituto regionale citato, sarebbe opportuno inserire (anche) il richiamo alla fonte istituzionalmente corretta.

Art. 3.7

Non si rinviene un significato tecnico per il termine "efficacia generale"; al fine di evitare interpretazioni non univoche, e dal momento che tale qualifica non vale a differenziare i diversi tipi di norma sotto il profilo della coerenza, si propone di stralciare la frase.

Art. 3.9

Si propone lo stralcio del comma e la riproduzione del suo contenuto nell'art. 59. Si rimanda all'osservazione sub art. 59.

Art. 46

Nonostante il rinvio che l'ultimo comma dell'art. 6 L.R. 11/2004 opera all'art. 11, commi 2 ss., della L. 241/1990, non si ritiene opportuna la loro pedissequa riproduzione all'interno del PAT. Ciò perché, rivestendo il Piano natura di atto amministrativo generale, esso assume caratteristiche particolari che sul punto, potrebbero mal conciliarsi sia col procedimento amministrativo disciplinato in generale dalla L. 241/1990 che con alcune norme civilistiche, pur quest'ultime richiamate dall'art. II citato.

Per conseguenza, risultano disomogenei ed estranei all'apparato normativo del PAT, ad esempio, riferimenti al "destinatario del provvedimento" ed "eventuali controinteressati" (46.5 PAT); ma, soprattutto, gli accordi sostitutivi di provvedimenti (46.8 PAT) sono incompatibili con la peculiare natura dell'accordo pubblico-privato in materia urbanistica, così come - stante la condizione sospensiva della sua efficacia - non possono essere applicati all'accordo molti principi negoziali (46.6 PAT). Si propone, pertanto, lo stralcio dei commi 5, 8 e 6 seconda parte dell'art. 46 del PAT.

Per quanto concerne la direttiva PAT 46.11, pur reputando corretto l'obiettivo di scongiurare il rischio di un uso distorto dell'accordo, si ritiene che la norma proposta non sia sufficientemente chiara, nonché discutibile in alcuni suoi presupposti.

Si propone, pertanto, di modificare il comma in oggetto come segue: "Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione deve conseguire un interesse pubblico, comunque di natura urbanistica, che non può esser ottenuto attraverso il procedimento tipico".

Art. 52

La normativa SUAP richiamata non è più in vigore, essendo stato il DPR 447/1998 abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata dalla L.R. 31.12.2012, n. 55. Si propone di aggiornare tanto i riferimenti quanto le procedure alla normativa vigente.

Art. 59

Si evidenzia che la norma è già contenuta nell'art. 3.9 del PAT medesimo; rispetto a questa disposizione, l'art. 59, peraltro, si presenta non altrettanto esaustivo poiché richiama solo la L. 1902/1952, omettendo il riferimento alla durata della salvaguardia, così come differenziata nel Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 12, comma 3, e riprodotta nell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2004).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si suggerisce di integrare l'art. 59 con i contenuti dell'art. 3.9. che, nel contempo, deve essere stralciato.

Art. 62.1

Il riferimento normativo è il comma 5 bis dell'art. 48 L.R. 11/2004; si suggerisce, inoltre, di integrare la norma con l'incidentale "anche se non cartograficamente individuato" contenuta nel comma 10 dello stesso articolo (di cui si propone lo stralcio) e di completare la norma transitoria aggiungendo il termine decadenziale di 5 anni dall'approvazione del PAT ex comma 5 quater, art. 48 citato, ossia: "Dall'approvazione del PAT inizia a decorrere per il PI di cui al comma precedente il termine decadenziale di 5 anni delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente".

Art. 62.7

Pur apprezzando l'intento di precisare la fattispecie, si ritiene che, così formulata, la norma risulti passibile di critica sotto vari aspetti; se ne propone, pertanto, la seguente modifica:

"Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, [in sede di PI] dovessero esser modificati i confini comunali, dette modifiche [non] costituiscono variante automatica della cartografia del P.A.T.."

Art. 62.10

Si rimanda all'osservazione sub art. 62.1 e si propone lo stralcio del comma.

Art. 62.13

Il comma 5 bis dell'art. 48 L.R. 11/2004, norma da cui trae forza la "trasformazione" del PRG in PI al momento di approvazione del primo PAT, chiarisce, ancorché per certi aspetti potesse essere superfluo, che trattasi del PRG "vigente". Per ovvie ragioni di validità, anche le varianti del Piano, per invocare tale valenza, dovranno essere già adottate e approvate nel momento in cui il PAT entra nell'ordinamento giuridico. Oltre al tenore letterale, comunque, si evidenzia che, diversamente, la valutazione di compatibilità del PRG posta come condizione dalla norma, sarebbe impossibile, venendosi a raffrontare uno strumento perfetto con uno ancora in itinere e, quindi, per la più gran parte ancora inesistente. Si propone, pertanto, lo stralcio del comma.

– Integrazione prot. n. 41172 del 22.09.2014 - estratto

Nei pareri istruttori relativi ai PAT di Bosaro (Prot. n. 10476 del 4/3/14), Gaiba (Prot. n. 15517 del 4/4/14) e Corbola (Prot. n. 25571 del 10/6/14), in relazione agli articoli ..62 (Gaiba), ... al fine di inserire nelle Norme Tecniche il termine decadenziale ex art. 48, comma 5 quater, L.R. 11/2004, si era suggerito di riportare il comma richiamato, esplicitandolo nella frase: "Dall'approvazione del PAT inizia a decorrere per il PI di cui al comma precedente il termine decadenziale di 5 anni delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente".

Da una più compiuta valutazione del testo complessivo degli articoli 58 (PAT Bosaro), 62 (PAT Gaiba), 64 (PAT Corbola), tuttavia, si ritiene che il suddetto periodo possa ingenerare equivoci – soprattutto nella



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

locuzione relativa ai piani attuativi non approvati – rispetto al corretto tenore del comma successivo, rendendo più difficoltose la comprensione e l'applicazione delle norme.

Per i suddetti motivi, pertanto, fermi restando i pareri istruttori sopra citati, a loro integrazione e precisazione, in relazione alle menzionate norme rispettivamente del PAT di Gaiba, si propone di inserire nel comma in oggetto il mero rinvio al termine di cui all'art. 18, comma 7, L.R. 11/2004, in luogo dell'indicata frase.

Il comma 1 degli articoli ... 62 (PAT Gaiba),... , pertanto, risulterebbe:

"Ai sensi del comma 5 bis, art. 48, L.R. 11/2004, a seguito dell'entrata in vigore del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente acquista il valore e l'efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il P.A.T., anche se non cartograficamente individuate, nei limiti di cui al termine di decadenza dell'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente."

La Sezione Geologia e Georisorse, su richiesta della Sezione Urbanistica, si è espressa in data 16 aprile 2014 con nota n. 168609, di cui si è tenuto debito conto nelle presenti valutazioni e conclusioni.

La Sezione Agroambiente, su richiesta della Sezione Urbanistica, si è espressa in data 11 novembre 2014 con nota n. 478669, di cui si è tenuto debito conto nelle presenti valutazioni e conclusioni..

CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della legge regionale 11/2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

VALUTAZIONI

I - PER LA PARTE AGRONOMICA

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile c1016151_SAU assomma a 884,3938 ettari. Procedendo a verificare la SAU come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi le caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR 3811/2009, estratte dal fileshape CopSuoloAgricolo, la SAU ammonta invece a 931,5011 ettari, con una differenza di 47,11 ettari rispetto a quanto sopra individuato.

Si prescrive pertanto di aggiornare il calcolo della SAU comunale come dagli Atti di indirizzo sopra citati e di adeguare, conseguentemente, tutti gli elaborati del PAT.

Si richiede, in particolare, di verificare due aree:

- tra via Tommaselle e via Eridania c'è un'area che sembra interessata da bacini d'acqua utilizzati per acquacoltura: si richiede di verificarne l'utilizzo, di correggere la carta di copertura del suolo (non sono aree a seminativi) e di valutare se comprenderli o meno nelle aree di SAU;
- a sud della Provinciale 6, nell'area golenale, si chiede di verificare la presenza del bacino d'acqua, individuato nella carta di uso del suolo, e conseguentemente di verificare se includerlo o meno nel conteggio della SAU.

Sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13, L.R. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)
- Nella Relazione Agronomica, al cap. 9, viene dichiarato un valore di SAU trasformabile pari a 114.971 m², calcolata senza il possibile incremento del 10%.
- Si evidenzia che all'art. 49 delle NTA vi è una trattazione generica della determinazione del limite quantitativo in argomento, e non viene riportato il valore della SAU comunale né quello della SAU trasformabile.

Si prescrive, pertanto, ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 3650/2009 (punto 2), di riportare nell'articolo normativo, dettagliatamente, il calcolo della SAU esistente e la quantità del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile. Tutto ciò aggiornando il calcolo della SAU trasformabile in base ai rilievi precedentemente formulati sulla definizione della SAU comunale, che rappresenta il fondamentale dato di partenza del calcolo medesimo.

In merito agli allevamenti zootecnici intensivi (Art. 15 nelle NT):

Al punto 15.01, viene specificato che "Trattasi degli allevamenti zootecnici intensivi," quindi solo di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

allevamenti con carattere intensivo presenti nel territorio comunale.

Si prescrive, qualora siano presenti anche strutture agricolo-produttive superiori alla classe dimensionale 1, di integrare la specificazione "intensivi", inserendo anche il riferimento ad "allevamenti zootecnici che, pur conservando il nesso funzionale con il fondo, sono comunque da considerarsi, in base allo loro classe dimensionale, elementi generatori di vincolo".

Si evidenzia al punto 15.2 che si fa riferimento alla DGR 7949/1989, applicativa della abrogata L.R. 24/1985, sostituita dall'Allegato A alla DGR 3178/2004, come modificata dalla DGR 856/2012.

Si prescrive quindi di aggiornare le tavole e tutti gli elaborati del PAT con il riferimento alle più recenti disposizioni regionali in materia.

Si evidenzia nuovamente - nel comma 15.3, lettera e) - l'errato richiamo alla vecchia DGR 7949/1989, che deve essere sostituita, come sopra evidenziato, con la vigente DGR 3178/2004 e smi.

Si ritiene, inoltre, di stralciare il comma 15.4 e il primo punto elenco del comma 15.8, in quanto il contenuto di tali disposizioni sono i medesimi di quello della lettera a), comma 15.3 sopra citato.

Al comma 15.15, si prescrive lo stralcio della previsione della lettera a), in quanto già previsto dalla Comunicazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 29 del DM 7 aprile 2006, e visibile dai Comuni che ne fanno richiesta mediante accesso al software regionale A58 Web (applicativo Nitrati).

Si prescrive, inoltre, lo stralcio della successiva previsione della lettera c) "una relazione riportante il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di stabulazione e il sistema di pulizia, il sistema di ventilazione, il sistema di stoccaggio delle deiezioni, il numero e la durata dei cicli e la loro distribuzione temporale nell'arco di un anno, l'eventuale predisposizione di impianti di abbattimento delle polveri e trattamento delle emissioni", in quanto tale contenuto è già previsto nel Piano aziendale ai sensi della L.R. 11/2004, art. 44, come disciplinato dalla DGR 3178/2004 e smi, e della seconda parte della lettera d) "... e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale"; tale predisposizione, infatti, risulta eccessivamente vaga e nel contempo, vincolante, ai fini dell'autorizzazione di progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi.

In merito all'art. 58 - Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile:

Viene specificato, nel comma 58.2, lett. b), che il PAT ed il PI individueranno interventi per la "localizzazione delle aree idonee all'applicazione di eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale". In proposito, si fa presente la Regione del Veneto ha proceduto ad individuare tali aree, per quanto attiene i moduli fotovoltaici ubicati a terra, con deliberazione del Consiglio 5/2013, per quanto invece riguarda gli impianti alimentati a biomasse e biogas, con deliberazione del Consiglio regionale 88/2012. Si prescrive pertanto di adeguare il presente articolo normativo al contenuto dei provvedimenti sopra richiamati.

II - PER LA PARTE GEOLOGICA

La presenza del fronte strutturale sepolto ed attivo determinato dalla spinta appenninica verso la pianura Padana, ha conseguito, per il territorio di diversi comuni della fascia in sinistra Po, la classificazione in zona sismica 3 diversamente dal resto dei comuni del Polesine.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Per tale motivo si ritiene necessario, anche in conseguenza degli eventi sismici recentemente accaduti, che la progettazione di ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale sia verificata, ai sensi del D.M. 14/1/2008, anche in relazione ai possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione. In tal senso devono essere integrate le Norme di Attuazione.

Si auspica, inoltre, l'esecuzione di uno studio di microzonazione sismica del territorio da realizzarsi secondo i criteri e gli indirizzi disponibili in materia.

Per la tavola n. 1 Carta dei Vincoli:

- Il Pai dell'Autorità di Bacino Interregionale Fissero - Tartaro - Canal Bianco classifica, inoltre, tutto il comune a pericolosità idraulica P1 per scolo meccanico; tale indicazione deve essere inserita nella tavola 1 Carta dei Vincoli. Si ricorda che il territorio è stato interamente allagato nell'evento del 1951.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce come invariante di interesse geologico la zona golenale all'interno delle arginature principali e secondarie del fiume Po, soggetta alle variazioni stagionali del livello delle acque del fiume, poiché è un importante testimonianza locale sotto l'aspetto idrogeologico e deposizionale. È necessario tuttavia che nella legenda della carta sia specificato di che ambito si tratti. Art. 20 N.T.A.

Per la tavola n. 3 Carta delle Fragilità:

- si ritiene che la zona classificata come idonea a condizione possa essere opportunamente ampliata comprendendo tutti i terreni a tessitura limoso-argillosa, segnalati nella Carta Geolitologica del Q.C. (vedi zona a nord di Borgata Canova), in considerazione delle caratteristiche geotecniche degli stessi che impongono una particolare attenzione nella determinazione delle opere di fondazione.

Per quanto riguarda le Norme Tecniche si evidenzia quanto segue:

Art. 5 – Vincolo sismico

Nei riferimenti normativi va stralciata la deliberazione del Consiglio regionale 63/2003 (allegato I).

Il punto 5.3 “prescrizioni e vincoli” va riscritto come segue: “le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo sismico sono subordinate alle direttive della legislazione statale e regionale in materia”.

Alla norma va inserito un riferimento all'opportunità di eseguire verifiche sismiche nei riguardi a fenomeni di liquefazione, come in precedenza accennato.

Art. 11 – Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al PAI

Va modificato il titolo dell'articolo togliendo il riferimento a “idrogeologica”.

L'articolo deve riguardare solo le aree soggette a rischio di esondazione e quelle soggette a scolo meccanico secondo le indicazioni dei PAI delle Autorità di Bacino competenti per territorio, per queste aree va fatto riferimento alle N.T. dei suddetti PAI. Tutte le altre considerazioni vanno eventualmente riportate nell'articolo 23 che riguarda tutte le aree soggette a dissesto idrogeologico.

Art. 20 – Invarianti di natura geologica: geomorfologica



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Va eliminato il riferimento al D.Lgs. 49/1999 perché probabilmente errato.

Al punto 20.1 si ritiene opportuno che sia specificato il tipo di invariante (zona golenale....)

Art. 22 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica

Dai riferimenti normativi va stralciato quello al DM 14.9.2005 poiché non più vigente.

Dal punto 22.1 va stralciata la parola “geomorfologica” perché condizione non presente nel territorio in esame.

Al punto 22.3 va stralciata la parola “singolo” e sostituire le parole “modificare non sostanzialmente” con “meglio precisare”.

Al punto 22.4 lettera a) va stralciato la frase “a condizione...geologico-tecnica” perché la perizia geologico-tecnica è obbligatoria, ai sensi del DM 11.3.1988, per tutti gli interventi come fra l'altro evidenziato ai successivi punti 22.6 e 22.7.

Al punto 22.4 lettera b) vanno stralciate le parole “che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia”; va corretto il riferimento normativo del D.M. 152/2006 con D.Lgs. 152/2006. La norma proposta va inoltre integrata con specifiche indicazioni sulle verifiche e sugli interventi da realizzare per ottenere le condizioni di idoneità come anche suggerito dalla Relazione Geologica del Quadro Conoscitivo del PAT.

Al punto 22.4 lettera c) va stralciata la frase “le aree di questa classe... attività urbanistica” perché si riferisce ad aspetti non presenti nel territorio in esame.

Il terzultimo e penultimo periodo del punto 22.4 (da “Sono inoltre ammissibile ... Regionale del Genio Civile”) vanno interamente stralciati.

Art. 23 - Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico

È necessario che l'articolo sia riformulato distinguendo le direttive e le prescrizioni per le aree a dissesto idrogeologico, individuate nella Carta della Fragilità, da quelle relative all'assetto idrografico che riguardano il resto del territorio. L'articolo va inoltre integrato con le considerazioni stralciate dall'articolo 11 che non riguardano il PAI, come sopra accennato.

Al punto 23.6 primo periodo le parole “è preferibile evitare” vanno sostituite con “va preclusa”, mentre il secondo periodo va, di conseguenza, completamente stralciato.

In merito alla tutela delle acque:

Art. 11 – Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.

Le Prescrizioni e Direttive inerenti corsi d'acqua dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Gestione” in recepimento della direttiva europea 2000/60/CE.

Art. 13 – Depuratori - fasce di rispetto

Le Prescrizioni e Direttive dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Tutela delle Acque” – Norme Tecniche di Attuazione (in particolare: Capo III, Art. 18).

Art. 15 – Allevamenti zootecnici intensivi

Le Prescrizioni e Direttive dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Tutela delle Acque”



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

– Norme Tecniche di Attuazione (in particolare, Capo III, Artt. 12, 13).

Art. 19 – Rispetto idraulico

Le Direttive inerenti corsi d'acqua, dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Gestione” in recepimento della direttiva europea 2000/60/CE.

Art. 22 – Fragilità / Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Le Direttive dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Gestione” in recepimento della direttiva europea 2000/60/CE, nonché rispettare le prescrizioni del sopracitato “Piano di Tutela delle Acque – Norme Tecniche di Attuazione”.

Art. 23 – Fragilità / Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico

Prescrizioni e Direttive (es: impermeabilizzazione suoli, trattamento acque prima pioggia ecc..), dovranno essere in accordo con quanto indicato dal Piano di Tutela delle Acque – deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009, n.107 (integrato dalla DGR 842 del 15.05.2012 e dalla DGR 1770 del 28.08.2012) con particolare riferimento all'allegato A3, “Norme Tecniche di Attuazione”.

Art. 24 – Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Prescrizioni e Direttive dovranno rispettare quanto indicato dal Piano di Tutela delle Acque – deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009, n.107 (integrato dalla DGR 842 del 15.05.2012 e dalla DGR 1770 del 28.08.2012) con particolare riferimento all'allegato A3, “Norme Tecniche di Attuazione”.

Per quanto concerne i valori tabellari “CSC” di riferimento per i monitoraggi di controllo periodico sulle fonti di pressione, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 All.4, Parte IV, Titolo V, Tabella 2.

Art. 25 – Zone di tutela

Da riportare graficamente, in modo esaustivo, sulla carta delle fragilità - Le Direttive inerenti corsi d'acqua, specchi lacuali, ecc (vedere elenco), dovranno essere in accordo con quanto indicato dal “Piano di Gestione” in recepimento della direttiva europea 2000/60/CE, nonché rispettare le prescrizioni del sopracitato “Piano di Tutela delle Acque – Norme Tecniche di Attuazione”.

Art. 36 – Rete ecologica locale

Prescrizioni e Direttive dovranno rispettare quanto indicato dal Piano di Tutela delle Acque, anche nel rispetto delle prescrizioni della “Direttiva Nitrati” 96/676/CE e ss.mm.ii.

Art. 60 – Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Al punto 60.10 aggiungere, dopo la parola “idropotabili” la seguente dicitura: “a servizio di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse”.

CONCLUSIONI

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ritenuto che

siano da recepire le indicazioni contenute nelle precedenti valutazioni, oltreché nei seguenti pareri:

- del Distretto Idrografico Delta Po - Adige - Canalbianco del 19 giugno 2009 prot. 333107;
- della Commissione Regionale VAS del 28 settembre 2012 n. 94;
- del decreto della Sezione Urbanistica 1 luglio 2014, n. 71 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- dell'amministrazione provinciale di Rovigo del 4 aprile 2014 prot. 15517, integrato con nota del 22 settembre 2014 prot. 41172;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del comune di Gaiba, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

- Tav. A1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Norme Tecniche- allegato "A" ambiti territoriali omogenei
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico
- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale -
- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale -
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004).

IL SEGRETARIO

f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 11 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA****PARERE****n. 94 del 28 Settembre 2012**

(o.d.g. 5 del 28 Settembre 2012)

OGGETTO: Comune di Gaiba (RO). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 28 Settembre 2012 come da nota n. 431940 del 26.09.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Gaiba (RO) con note n. 4825 del 08/10/2009, . n. 5888 del 13.12.2010 n.3191 del 15.07.2011 mail del 22 agosto 2012 n. 3577 del 29.08.2012 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;
- Il Comune di Gaiba ha approvato con DGC n.86 del 20.12.06 e n. 35 del 16.06.2008 il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;
In data 24.06.2008 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Regione e Comune.
In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
Il Comune di Gaiba, ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
Il Comune di Gaiba con DCC n. 5 del 29.03.2004, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04
Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune, nel sito web del Comune, nel BURV n. 85 del 16.10.09 integrato dall'avviso n. 46 del 04.06.10, presso la Provincia di Rovigo e nei quotidiani: "La voce di Rovigo" e "Il Resto del Carlino" dell' 8 giugno 2012.
Come da dichiarazione del Responsabile del Servizio del Comune entro i termini, non sono pervenute osservazioni.
- **PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**
La Commissione Regionale VAS, con parere n.52 del 05/06/2008, aveva espresso parere favorevole sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare con le alcune prescrizioni che sono state ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale e con le integrazioni richieste in sede istruttoria.
- **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**
Il comune di Gaiba si trova nella fascia rivierasca del fiume Po a sud del territorio provinciale di Rovigo, confina con i comuni di Ficarolo, Bagnolo di Po e Stienta, ed inoltre a sud con la Provincia di Ferrara, e quindi con la regione EmiliaRomagna.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il comune conta una popolazione di circa 1130 abitanti concentrati per lo più nel capoluogo e nelle frazioni, con una densità media di circa 93 abitanti/Kmq.

La rete stradale nell'ambito del PAT è interessata dall'asse viario di livello sovracomunale che se da un lato favorisce il collegamento con i principali poli urbani provinciali, dall'altro incide pesantemente nella qualità abitativa di gran parte del centro urbano attraversato da grossi volumi di traffico con i conseguenti critici livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.

– **INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO**

Il valutatore analizza una serie di indicatori al fine di rappresentare una esaustiva situazione socio economica del territorio di Gaiba. Vengono analizzati aspetti riguardanti la situazione occupazionale nel settore primario, secondario e terziario, gli aspetti demografici e la densità della popolazione, oltre che ad una serie di aspetti riguardanti le infrastrutture presenti e d una analisi della salute umana. Tutti gli indicatori considerati per l'analisi sono stati raffrontati con un parametro di riferimento.

– **INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA**

In sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire la documentazione in ordine alle procedure (lettera di richiesta prot. regionale n.264844 del 11/05/2010) nonché maggiori elementi di conoscenza ed integrazioni al Rapporto Ambientale presentato (lettera di richiesta prot. regionale n.22767 del 18/01/2011). Per quanto riguarda l'iter procedurale sono state presentate delle integrazioni in data 13/12/2010 con nota prot. n.5888 acquisita al prot. regionale al n.659164 in data 20/12/2010, mentre per quanto riguarda i contenuti tecnici del R.A. sono state presentate delle integrazioni con nota n.3191 del 15/07/2011, acquisita al prot. regionale n. 348129 del 20/07/2011.

In fase istruttoria si è tenuto un incontro tecnico con l'Amministrazione Comunale e con il valutatore al fine di ottenere alcuni chiarimenti in merito ai contenuti del R.A. e dell'elaborato integrativo inviato. Alla luce di quanto emerso nell'incontro è stata inviata al Comune di Gaiba una e-mail (richiesta del 24/04/2012) contenente tutte le richieste aggiuntive.

E' stata inviata al Comune anche una e-mail (richiesta del 28/05/2012) con la richiesta di trasmettere copia dei quotidiani nella quale era stata data pubblicità al deposito del PAT e dei documenti della VAS. Il Comune di Gaiba con nota trasmessa via e-mail in data 22/08/2012 ed acquisita al prot. regionale n. 396402 del 03.09.2012, ha trasmesso copia dei quotidiani riportanti la pubblicazione.

Il Comune di Gaiba con nota prot. 3577 del 29/08/2012 ed acquisita al prot. regionale n. 417235 in data 17/09/2012, ha presentato ulteriori contributi a chiarimento su alcune tematiche trattate, in particolar modo riferite alla modifica di alcuni ambiti nella Tav.04 carta della trasformabilità.

– **STATO DELL'AMBIENTE**

Per quanto concerne lo stato dell'ambiente, il Rapporto Ambientale così come integrato con l'elaborato tecnico di cui alla nota n.3191 del 15/07/2011 e con l'ulteriore fascicolo inviato con nota prot. 3577 del 29/08/2012 acquisito al prot. reg al n. 417235 del 17/09/2012, approfondisce le differenti matrici ambientali indicate nel Rapporto Ambientale Preliminare, concludendo con una più dettagliata analisi delle criticità.

Sono stati implementati i capitoli relativi alle matrici "qualità delle Acque superficiali e sotterranee", "Rete acquedottistica e fognaria", "Suolo e sottosuolo", "biodiversità", Paesaggio e territorio, "Agenti fisici – radon".

Da una prima analisi dei risultati ottenuti si riscontrano molto spesso valori degli indicatori nettamente superiori al valore di riferimento, fornendo l'impressione di una situazione molto negativa.

Questo aspetto riferito infatti alla produzione di inquinanti, i consumi energetici e molti altri indicatori, è maggiormente evidente nelle aree urbanizzate, che tuttavia presentano una estensione ridotta rispetto alle aree agricole.

Il valutatore ha valutato lo stato dell'ambiente utilizzando medie pesate dei punteggi assegnati, in modo da analizzare sia il dato medio, sia il punteggio dei singoli ambiti, evidenziando quindi sia la situazione media, sia la collocazione degli ambiti con maggiori criticità nel territorio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'analisi dei grafici riassuntivi riportati dal valutatore consente di formulare alcune considerazioni relative allo stato attuale dell'ambiente; pur essendo emersa in generale una situazione ambientale positiva, è evidente l'assenza di una ramificata e diffusa rete ecologica al di fuori dell'area SIC presente a ridosso del fiume Po.

Situazioni in linea di massima positive emergono per i comparti relativi ad aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, con emissioni inquinanti a volte superiori al valore di riferimento in alcuni ambiti, ma su scala comunale comunque inferiori al valore di riferimento.

Anche gli indicatori identificati nel comparto relativo a popolazione e salute umana evidenziano una situazione in generale positiva, dovuta anche al fatto che non sono presenti infrastrutture di trasporto con emissioni sonore molto elevate, e all'assenza di aree sottoposte a rischio di incidente rilevante.

L'ultimo aspetto da mettere in evidenza riguarda i rifiuti urbani: il comune di Gaiba presenta infatti una percentuale di raccolta differenziata inferiore alla media provinciale e una produzione di rifiuti urbani superiore.

Il valutatore riporta uno schema riassuntivo contenente le principali criticità che caratterizzano il territorio di Gaiba:

Criticità ambientali

- Assenza di una diffusa e ramificata rete ecologica;
- Qualità delle acque superficiali scadente;
- Elevata produzione di ammoniaca e scarsità di sostanza organica nei suoli;
- Ridotto sviluppo economico e turistico dell'area;
- Presenza di attività a rischio di incidente rilevante;
- Presenza di infrastrutture viabilistiche di forte impatto ambientale (*strada eridania*);

– **OBIETTIVI E AZIONI DEL PAT**

I principali obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale in sede di Documento Preliminare e poi confermati dal Piano di Assetto del Territorio sono stati articolati in una unica tabella nella quale vengono riportate le relative azioni assunte.

<i>SCELTA E OBIETTIVO DI P.A.T.</i>	<i>RISULTATO (AZIONE)</i>
SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE	
Ricognizione di tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le Ville Venete e gli edifici vincolati e contemporaneamente inclusi nella classificazione dell'IRVV, e gli edifici pubblici con più di 50 anni e i manufatti di archeologia industriale, definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni.	L'obiettivo è stato raggiunto con l'individuazione puntuale degli immobili di interesse, delle aree vincolate, dei beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela etc. e con la definizione di idonee norme contenenti prescrizioni sugli interventi ammessi e indirizzi e direttive per il loro recupero e valorizzazione in sede di Piano degli Interventi che detterà più specifiche norme per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
Individuare gli edifici con grado di protezione imposto dal P.R.G. vigente e/o da P.A.T.	L'obiettivo è stato raggiunto con l'identificazione dei beni culturali tipici della zona agricola che costituiscono documenti materiali della cultura rurale, indicando i criteri per la loro disciplina e definendo idonee norme contenenti indirizzi, direttive e prescrizioni per la loro corretta fruibilità e per regolamentare l'intervento su questi.
Promuovere la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorire il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.	L'obiettivo è stato raggiunto con l'individuazione dei corsi d'acqua e relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna che, in ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/04
Ricognizione di tutte le opere già sottoposte a vincolo archeologico	Il P.A.T. individua le aree di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ne promuove la tutela e valorizzazione attraverso la demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado ricadenti nell'area e demandando al P.I. l'emanazione di specifiche norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e delle aree limitrofe secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e di concerto con la competente Soprintendenza.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio".	L'individuazione delle aree soggette a Vincolo a Destinazione Forestale di cui all'art 15 della L.R. n. 52/1978 e la disciplina delle modalità di intervento su tali elementi del sistema paesaggistico concorrono al raggiungimento dell'obiettivo preposto
Ricognizione di tutte le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria	L'individuazione delle aree SIC nella tavola 1 del PAT e la disciplina delle modalità di intervento su tali elementi del sistema paesaggistico concorrono al



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 Settembre 1997, al D.P.R. 12 Marzo 2003, n.357, al D.M. 3 Aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004 e DGRV n. 3173 del 10/10/2006 successive modifiche ed integrazioni	raggiungimento dell'obiettivo preposto.
definire la classificazione dei Centri Storici di cui all'Atlante Regionale opportunamente modificata e/o integrata in conformità a quella degli elaborati del vigente strumento urbanistico generale, in relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative, individuandone la perimetrazione, gli elementi peculiari le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio e integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso, il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto il P.A.T. sulla base di una rilettura dei PRG vigenti definisce la classificazione dei Centri Storici e delle Corti Rurali di antica origine in relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative. Il P.A.T. stabilisce, anche sulla base d'eventuali analisi già presenti nei PRG vigenti, le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. I perimetri dei centri storici riportati negli strumenti urbanistici comunali previgenti e confermati o, a seguito di opportune indagini, modificati dal P.A.T. potranno essere ridefiniti in sede di formazione del P.I. in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T.
Ricognizione di tutte le fasce di inedificabilità presenti sul territorio in riferimento a specifiche normative sovra comunali	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto il P.A.T. individua: -depuratori -cimiteri -allevamenti -elettrodotti -impianti di comunicazione elettronica -strade -rispetto idraulico e relative fasce di rispetto (per gli elettrodotti la fascia di rispetto non risulta cartografata nel PAT, in quanto verrà calcolata nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008 e potrà variare in rapporto a una serie di fattori da definirsi in sede di progettazione di maggior dettaglio)
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'individuazione e la tutela di zone ed ambiti non sottoposti a vincolo, ma considerate "invarianti" del territorio con particolari caratteristiche di valore geomorfologico, che caratterizzano il territorio per le loro particolari evidenze di unicità vietando gli interventi che possano portare alla distruzione o alterazione negativa del bene. È comunque consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema in cui si collocano, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle acque e non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano a incrementare il carico insediativo.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'individuazione e la tutela delle risorse naturali specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile; in esse ogni intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.
Tutelare i suoli agricoli limitandone il consumo	Il territorio agricolo viene definito dal P.A.T. sulla base dello specifico progetto urbanistico e normato ai sensi degli art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. L'obiettivo è stato, dunque, raggiunto e definito nel quadro normativo del P.A.T., che persegue il rispetto dei caratteri ambientali del territorio agricolo definiti dalla morfologia dei luoghi, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia podereale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc. Il quadro normativo del P.A.T. consente modifiche del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici purché non snaturino le conformazioni orografiche presenti e non alterino gli equilibri idraulici del suolo o incidano negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.
Ricognizione di tutte le Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché degli edifici e dei complessi di valore monumentale e testimoniale	L'obiettivo è stato raggiunto con l'individuazione puntuale degli immobili di interesse, delle aree vincolate, etc. e con la definizione di idonee norme contenenti prescrizioni sugli interventi ammessi e direttive per il loro recupero e valorizzazione in sede di Piano degli Interventi, che detterà più specifiche norme per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e	L'obiettivo viene raggiunto attraverso l'individuazione di particolari vedute di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"	elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato e la definizione di una disciplina di tutela e salvaguardia costituita da direttive, prescrizioni e vincoli che vietano l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"	L'obiettivo viene raggiunto attraverso l'individuazione dell'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, individuate e normate dal P.A.T., messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. Il P.A.T. individua, in particolare: -aree nucleo -aree di connessione naturalistica -corridoi ecologici principali -corridoi ecologici secondari -isole ad elevata naturalità e prescrive di garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"	L'obiettivo viene raggiunto attraverso l'individuazione degli elementi che costituiscono limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità tra parti di territorio aperto o insediamenti contigui esistenti o previsti e interruzione della continuità della rete ecologica territoriale demandando al P.I. il compito di prevedere azioni di superamento/mitigazione dell'effetto-barriera esercitato da detti elementi
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Col P.A.T. si privilegia la trasformazione urbanistica dell'esistente dettando criteri ed indirizzi per la sua trasformazione urbanistica, per le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile, demandando al P.I. l'emanazione di specifiche norme che privilegiano l'utilizzo di tecnologie costruttive ecosostenibili e privilegiando il mantenimento dell'apparato arboreo esistente, nonché la messa a dimora di nuovi filari.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Attraverso il P.A.T. vengono fissati gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli impianti di cui al Decreto Legislativo n. 387/2003. Il futuro P.I. identificherà la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile nel rispetto degli aspetti paesaggistici e del patrimonio storico artistico del territorio e determinando le aree in cui deve essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti, come aree vincolate o ambiti territoriali di particolare pregio paesaggistico.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Attraverso il futuro P.I. si potrà procedere, nell'assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona e nel rispetto del dimensionamento, a riservare parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso e fino ad un massimo del 30 %, per gli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale (Bioedilizia).
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Attraverso il rapporto ambientale (V.A.S.) il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano stesso al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Tali misure vengono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano e sarà il futuro P.I. a definire modalità e procedure per l'attuazione.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell'edilizia e dell'ambiente mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, l'accessibilità e la sicurezza per gli utenti, il P.A.T. stabilisce che gli interventi edificatori dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione sostenibile.
SISTEMA IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO	
Definire le aree sottoposte a vincolo sismico	La tavola 1 del PAT include l'intero territorio comunale come ambito classificato in zona sismica di livello 3; le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo sismico, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 e della legislazione statale in materia.
definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e le aree esondabili	L'obiettivo prefissato è stato raggiunto prendendo in considerazione l'intero territorio del P.A.T. dal punto di vista della geologia finalizzata alla difesa del suolo. In particolare sono state definite le aree a maggior rischio idraulico sulla base dei dati dei consorzi di bonifica e del P.A.I., verificati ed affinati con i dati geologici disponibili e normati adeguatamente con il contributo fornito dai diversi Enti. Tali norme si concentrano principalmente sul principio di non aggravare ulteriormente il rischio attualmente presente.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	Andranno valutati futuri approfondimenti, soprattutto in merito alla compatibilità idraulica dei singoli interventi programmati ed eventualmente per mettere a punto interventi strutturali per la riduzione del rischio attuale.
Definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica in relazione alle caratteristiche geologiche dei terreni e alle loro fragilità	L'obiettivo prefissato è stato raggiunto attraverso le analisi geologiche specialistiche che, sulla base della classificazione della qualità dei terreni, individuano le tipologie di tutela a cui corrispondono specifiche limitazioni all'attività edificatoria e riguardano: le aree idonee nelle quali, cioè, non sussistono particolari limiti di carattere geologico; le aree idonee a condizione, in cui l'edificabilità è possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato al tipo d'intervento da eseguire; le aree non idonee in cui le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche sono fortemente penalizzanti e propense al dissesto al punto tale da precludere ogni attività di trasformazione urbanistica, fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo o del sottosuolo o, in via eccezionale, particolari opere di superiore interesse pubblico.
definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e le aree esondabili, individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza Idraulica del territorio	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto in sede normativa sono stati individuati e fissati i criteri per un miglioramento a scala sovra comunale delle fragilità riscontrate, con lo scopo di evitare scelte strategiche che possano in qualche modo aggravare la situazione attuale, subordinando, ad esempio, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche.
Definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica in relazione alle caratteristiche geologiche dei terreni e alle loro fragilità	Sulla base di appropriati studi il P.L. determinerà la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita sulla base delle unità di permeabilità del sottosuolo identificate dalle analisi geologiche allegate al P.A.T.I. e provvederà a disciplinare la progettazione e la localizzazione e degli interventi edificatori.
Individuare le zone di tutela e dettare una specifica disciplina ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004	L'obiettivo prefissato è stato raggiunto in quanto il PAT individua le aree di pregio naturalistico e/o paesaggistico sottoposte a vincolo secondo quanto dettato dalle normative vigenti, con riferimento al vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42/2004). Trattasi più precisamente di corsi d'acqua e specchi lacuali, golene, invasi dei bacini naturali e artificiali, lagune e relative valli, aree boschive o destinate al rimboschimento, aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna, corsi d'acqua e fiumi arginati, canali navigabili nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata
SISTEMA INSEDIATIVO	
verificare l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane	Il P.A.T. raggiunge tale obiettivo attraverso l'individuazione delle parti di territorio poste all'interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati e ne regola l'edificazione definendo direttive per la formazione del futuro P.L., prescrizioni e vincoli.
verificare l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane	Il P.A.T. definisce tutti quegli ambiti caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni prevalentemente non agricole, costituiti da aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale e/o aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali, sorti spontaneamente senza la disciplina di alcun strumento urbanistico, pur tuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di trasformazione sono avvenuti in modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso identitario riconoscibile anche attraverso la toponomastica locale. Il P.A.T. ne promuove il riordino e la valorizzazione riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio.
individuare le opportunità di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, direzionale in termini quantitativi e localizzativi e limitare il consumo di suolo agricolo	Il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale e ne stabilisce i criteri generali per l'edificazione. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono definite dal PL, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
individuare le opportunità di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, direzionale in termini quantitativi e localizzativi e limitare il consumo di suolo agricolo	Il P.A.T. individua le parti del territorio in cui inserire, con i P.L., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d'uso e indici edilizi. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono definite dal PL, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
Favorire l'innalzamento della qualità della vita e la riqualificazione degli spazi, definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria,	Il P.A.T. individua le costruzioni o gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi presenti, ponendosi l'obiettivo di ripristinare la qualità



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività.	urbana, ambientale, paesaggistica attraverso la loro eliminazione, trasformazione o riconversione, includendo tutte quelle aree nelle quali sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria, individuate nel vigente P.R.G., definendo i criteri e i limiti per il loro riconoscimento, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività
SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI	
definizione della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza e delle opere necessarie per assicurare la sostenibilità ambientale-paesaggistica e la funzionalità; definizione del sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale ed i collegamenti con la viabilità; definire le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale ed il perimetro del "Centro Abitato" ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali.	L'obiettivo è stato raggiunto riproponendo e verificando i tracciati esistenti e proponendo ulteriori itinerari che favoriscano la maggior interconnessione con i percorsi principali di collegamento. Il P.A.T. provvede alla individuazione e definizione della rete infrastrutturale, recependo le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata e prevede, per tutte le opere infrastrutturali, idonee misure di compensazione e di mitigazione dal punto di vista ambientale, al fine di renderle sostenibili con il Piano stesso. Il P.A.T. demanda al P.I. la redazione di più specifiche norme per le aree interessate dalla previsione di nuova viabilità o dagli allargamenti di esistenti anche ai fini di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico.
Individuare le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale sportiva, ricreativa e della mobilità	Il P.A.T. individua tutte le aree e/o complessi di servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza a scala sovracomunale di nuova collocazione, che il P.I. provvederà a integrare eventualmente e a disciplinare per attuare le strategie di Piano e le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	
Suddivisione del territorio in ambiti omogenei e formulazione di una specifica disciplina	Nel P.A.T. sono tracciati gli Ambiti Territoriali Omogenei – ATO individuati in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi. Nei singoli ATO si trovano: disposizioni generali, formulate per ciascun ATO; disposizioni specifiche, formulate per ciascun ATO, con un dimensionamento teorico delle specifiche destinazioni d'uso.
determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola	Il P.A.T. avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004 e s.m.i. determina il limite massimo di zona agricola trasformabile con destinazioni diverse ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/04 suddetta.
verificare l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuovere il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane, stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali e definire gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali	Il P.A.T. è dimensionato considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> • residenza • commercio / direzionale • produttivo Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO. Il P.A.T. viene dimensionato sulla base delle esigenze abitative ipotizzate facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune, alle dinamiche di trasformazione territoriale in corso di redazione ed ai calcoli effettuati, per l'ottenimento dello sviluppo e incremento demografico dello stesso Comune e tenendo conto della capacità insediativa residua del PRG vigente. Il P.A.T. prevede le seguenti dotazioni di aree per servizi e modifiche agli standard minime in ragione delle diverse destinazioni d'uso: a) Relativamente alla residenza mq 30 per abitante teorico; b) Relativamente all'industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole zone; c) Relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento; d) Relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto. Tali dotazioni minime sono articolate e differenziate dal P.A.T. in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun ATO.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Col P.A.T. si privilegia la trasformazione urbanistica dell'esistente dettando criteri ed indirizzi per la sua trasformazione urbanistica, per le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile, demandando al P.I. l'emanazione di specifiche norme che privilegiano l'utilizzo di tecnologie costruttive ecosostenibili e privilegiando il mantenimento dell'apparato arboreo esistente, nonché la messa a dimora di nuovi filari.
Tutelare i suoli agricoli limitandone il consumo	L'obiettivo è stato raggiunto e definito nel quadro normativo del P.A.T., che persegue il rispetto dei caratteri ambientali del territorio agricolo definiti dalla morfologia dei luoghi, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	delle piantate, dalla maglia poderal, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc. Il quadro normativo del P.A.T. consente modifiche del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici purché non snaturino le conformazioni orografiche presenti e non alterino gli equilibri idraulici del suolo o incidano negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.
DISPOSIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	
Perseguire l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica	Il P.A.T. definisce l'utilizzo dell'istituto della perequazione al fine di un'equa distribuzione dei diritti edificatori, stabilendo attraverso il proprio quadro normativo gli ambiti e le modalità di applicazione.
perseguire la tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio" e promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole al fine di garantire elevati livelli di qualità della vita	Il P.A.T. definisce i criteri di utilizzo dell'istituto del credito edilizio e della compensazione urbanistica come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
Perseguire il pubblico interesse garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	I Comuni nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 - possono concludere, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
Perseguire il pubblico interesse garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Province e Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Perseguire il pubblico interesse garantire quei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T., P.A.T. e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.
Disciplinare la gestione del territorio in materia di varianti relative ad aree produttive	Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al DPR 447/98, quelli contenuti nella Legge Regionale n. 04 del 26/06/2008, art. 7 in riferimento alla normativa per lo "Sportello Unico per le attività produttive" (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98). Indirizzi in materia urbanistica, pubblicata sul BUR n. 54 del 01/07/2008, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. 11/2004 dettante Norme per il Governo del Territorio e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.
Controllare gli effetti del piano sull'ambiente al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.	La valutazione ambientale strategica, sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l'applicazione del monitoraggio ambientale, inteso come attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene l'entità, al tempo e allo spazio; in riferimento all'art.10 e dei riferimenti ad effetti negativi imprevisti e ad azioni correttive in esso contenuti, il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale.
Stabilire l'ambito di efficacia	Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza del "Piano degli Interventi", devono rispettare le previsioni del PRG vigente il quale, per le sole parti compatibili con il P.A.T. e a seguito della sua entrata in vigore, acquista il valore e l'efficacia del PI ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004. Il quadro normativo del P.A.T. stabilisce i casi in cui è possibile che il P.I. modifichi il P.A.T. stesso senza che sia necessario ricorrere ad una variante.

Le principali azioni strategiche previste dal PAT di Gaiba sono:

- Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso:
 - il PAT prevede un'espansione residenziale per circa 255 nuovi abitanti, pari a 56.100 mc con 11'220 mq di standard, da localizzarsi preferibilmente nelle direzioni indicate dalle linee preferenziali a carattere residenziale evidenziate in tavola 4 e nelle aree di urbanizzazione diffusa, in cui si edificherà prevalentemente per intervento diretto con volume predeterminato previa individuazione di lotti liberi in sede di futuro Piano degli Interventi;
 - il PAT prevede un'espansione produttiva pari a 45.000 mq di nuove aree e a 14.000 mq a carattere commerciale, da localizzarsi preferibilmente lungo la Strada Eridania in espansione delle aree produttive esistenti;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Infrastrutture di maggior rilevanza e di collegamento in programmazione: il PAT di Gaiba prevede l'introduzione di una arteria viabilistica alternativa alla Strada Eridania, che consenta di portare il traffico pesante fuori dal centro abitato;
- Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza: vi è in programmazione il potenziamento dell'area sportiva esistente nei pressi del centro abitato;
- Opere incongrue ed elementi di degrado: a est del centro abitato è presente un capannone dismesso, presenza non compatibile con il carattere residenziale dell'area, che il P.A.T. individua programmando il ripristino della qualità urbana, ambientale, paesaggistica attraverso la sua eliminazione, trasformazione o riconversione;
- Coni visuali: il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato, in particolare direzionato verso la golena Bonelli dall'argine del fiume Po;
- Rete ecologica: il PAT individua l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio:
 - area nucleo: SIC del fiume Po
 - aree di connessione naturalistica (buffer zone) e aree di riduzione della frammentazione ecologica: fascia di protezione lungo l'argine del fiume Po e comprensiva della golena Bonelli e lungo lo scolo Cavo Maestro del Bacino Superiore;
 - corridoi ecologici principali e secondari: idrografia principale (scoli di bonifica)
 - isole ad elevata naturalità: siepi, filari, ex-maceri.

Sono programmate, infine, azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico-architettonico locale e del sistema ambientale e di difesa del suolo:

- Invarianti di natura geologica: geomorfologica,
- Invarianti di natura ambientale,
- Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica,
- Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico.

In sede istruttoria sono state chieste delucidazioni in merito ad alcune scelte strategiche del PAT, in particolare riferite alla definizione urbanistica della frazione di "Tommaselle", alle linee preferenziali di sviluppo residenziale ed alla perimetrazione di alcuni ambiti ad edificazione diffusa.

Con l'elaborato tecnico integrativo trasmesso con nota prot. 3577 del 29/08/2012 acquisita al prot. reg al n. 417235 del 17/09/2012, il valutatore propone alcune modifiche restrittive ad alcune scelte strategiche, che di seguito vengono riassunte:

- Nella Tavola n.4 della Trasformabilità viene indicata con grafia di "Urbanizzazione consolidata" (retino rigato azzurro) una zona lungo via Giovecca, già identificata E4 dal PRG, saldando in questo modo diverse aree non edificate. Tali ambiti si configurano quali porzioni di territorio caratterizzati da frammentazione fondiaria, con destinazioni non agricole e costituite da aree edificate insediate lungo il tracciato stradale. Il valutatore propone di modificare la strategia su tali ambiti ricomprendendone buona parte (non tutte) come aree ad edificazione diffusa. Lo schema proposto è da intendersi maggiormente rispetto alle scelte evidenziate nella tavola 4.
- Relativamente alla area ad edificazione diffusa prevista in località "Surchio", il valutatore prevede una ripermetrazione di tali ambiti, escludendone alcuni.
- Relativamente ad alcune aree di edificazione consolidata il valutatore propone di ridefinire e ripermetrate quello produttivo in prossimità della SP 6 escludendo una area non prevista dal PRG.
- Relativamente alle aree di edificazione consolidata, il valutatore propone di escludere la porzione non inserita dal PRG presente al bivio fra la SP 6 e la strada verso "Tommaselle".
- Il valutatore propone di mantenere come aree ad edificazione consolidata la frazione di "Tommaselle" in quanto, pur essendo individuata dalla zonizzazione del PRG come E4, presenta caratteristiche proprie di un centro abitato anche con preesistenze storiche. Lo stesso valutatore propone lo stralcio invece della porzione compresa nella Tav. 4 a sud di "Tommaselle", in quanto area attualmente agricola e sulla quale non sono state individuate previsioni pianificatorie.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Relativamente alla linea preferenziale di sviluppo produttivo prevista per il piccolo ambito produttivo esistente lungo la SP 6, vengano verificate le condizioni di congruenza con quanto esplicitato dal PTCP di Rovigo (aree ad incremento controllato). Lo stesso intervento di espansione della ditta esistente dovrà essere accompagnato da adeguate misure di mitigazione da realizzarsi contestualmente alla realizzazione dell'intervento. L'organizzazione urbanistica del nuovo intervento dovrà garantire un'area cuscinetto nei confronti delle corti rurali da tutelare presenti ad est (aree a prato con barriere arboree e siepi autoctone molto fitte – barriere acustiche ed esclusione di interventi molto rumorosi).

Si ritiene di condividere le proposte di modifica alla Tavola n.4 - della Trasformabilità - proposte dal valutatore in sede istruttoria.

PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

Il confronto e la concertazione da parte del comune, Provincia e Regione con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell'assetto del territorio è stato articolato come di seguito esposto.

	Tipologia incontro	Incontro aperto a:	Data incontro
1	COMUNE DI GAIBA Incontri finalizzati alla concertazione o partecipazione ai sensi ART. 5 COMMA 1 e 2 L.R. 11/04	Rappresentanti politici e sindacali locali, Organizzazioni locali varie no profit di volontariato, Enti pubblici e gestori di servizio	30/07/2008
2	COMUNE DI GAIBA Incontri finalizzati alla concertazione o partecipazione ai sensi ART. 5 COMMA 1 e 2 L.R. 11/04	Cittadinanza, Rappresentanti politici e sindacali locali, Organizzazioni locali varie no profit di volontariato, Enti pubblici e gestori di servizio	02/10/2008
3	COMUNE DI GAIBA Incontro di concertazione sulla proposta di piano e sul relativo rapporto ambientale	Enti pubblici competenti in materia ambientale nel territorio del PAT, Comuni limitrofi	15/09/2009

I primi due incontri hanno permesso di illustrare alla cittadinanza e ai vari enti e associazioni presenti sul territorio i contenuti del documento preliminare e della relazione ambientale (ora rapporto ambientale preliminare), durante tali incontri non sono emerse osservazioni ma solo richieste di chiarimenti ulteriori su aspetti generici del piano e sui contenuti degli elaborati.

Successivamente, durante la fase di redazione del piano, è stato effettuato un incontro di concertazione con gli enti competenti in materia ambientale e con i comuni limitrofi, durante il quale sono stati illustrati i contenuti della proposta di piano e soprattutto del rapporto ambientale evidenziando i risultati dello stesso.

Anche in questo caso non sono emerse particolari osservazioni ma solo precisazioni ulteriori.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Il valutatore riporta una descrizione delle singole ATO previste dal PAT, specificando per ognuna di queste le informazioni più importanti.

Il PAT del comune di Gaiba individua complessivamente tre Ambiti (ATO AI – AGRICOLO, ATO RI – RESIDENZIALE, ATO PI – PRODUTTIVO), dei quali il più esteso e quello a prevalenza agricola.

Per ogni ATO viene riportata una sintetica descrizione con evidenziati gli obiettivi e le strategie che maggiormente li caratterizzano.

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Dalla analisi dell'elaborato integrativo alle NTA del PAT si prende atto del dimensionamento del Piano, suddiviso per ATO. Per ogni Ambito territoriale omogeneo vengono messi in risalto i parametri dimensionali (N.abitanti e mq, piuttosto che mc, o mq/ab) dello stato attuale, del carico aggiuntivo e dello scenario del PAT.

VERIFICA DI COERENZA INTERNA DEL PIANO

La coerenza interna valutata fra azioni di Piano e Obiettivi specifici di sostenibilità è stata trattata dal valutatore nella tabella di confronto fra azioni e obiettivi riportata nell'elaborato tecnico integrativo prot. n. 3577 del 29/08/2012 acquisito al prot. reg. al n. 417235 del 17/09/2012.

Complessivamente appare soddisfatto un generale giudizio di Coerenza interna.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Il valutatore ha analizzato la coerenza delle azioni del Piano con gli obiettivi di Piani sovraordinati, quali: PTRC, PTCP. La verifica di coerenza è stata condotta anche nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni limitrofi.

Con particolare riferimento al PTCP, in sede istruttoria è stato richiesto un approfondimento relativamente alla verifica di coerenza di quest'ultimo per quanto riguarda le aree produttive; il valutatore nel documento integrativo al R.A. trasmesso con prot. 3577 del 29/08/2012 e acquisito al prot. reg. al n. 417235 in data 17/09/2012, riporta quanto specificato nel PTCP adottato relativamente all'area produttiva di Gaiba. Tale ambito risulta essere "Area ad incremento controllato", le cui direttive indicano che possono essere ammessi modesti e giustificati ampliamenti, anche funzionali alle espansioni delle attività esistenti [...], purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata e purché non sia possibile effettuare l'intervento mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.

- METODOLOGIA DI VALUTAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Per la valutazione di sostenibilità è stato utilizzato il metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) in quanto ritenuto funzionale alla analisi di parametri (indicatori) estremamente diffusi tra loro per natura ed entità; infatti non tutti i parametri sono valutabili rispetto a quantità numeriche, ma per alcuni è possibile fornire un giudizio di carattere qualitativo, ed inoltre, all'interno del medesimo comparto ambientale, risulta difficile confrontare tra loro parametri quali la densità degli allevamenti con la presenza di aree di connessione naturalistica ad esempio.

Premesso ciò, al fine di procedere con un confronto funzionale all'espressione di un giudizio sullo stato dell'ambiente, è stato necessario stabilire delle priorità di ciascuna componente (Aria, Acqua, Clima, ...) rispetto alle altre e di ciascun indicatore (emissioni di CO₂, presenza di discariche, ...) rispetto agli altri indicatori, ossia è stato necessario determinare il peso che ciascun parametro possiede rispetto agli altri nella valutazione finale complessiva.

Va ricordato che gli indicatori utilizzati (che devono essere rappresentativi, sensibili alle trasformazioni, facilmente reperibili, di facile lettura, gestione e comunicazione) sono suddivisi per singole componenti.

La **Prima fase** della metodologia esposta nel Rapporto ambientale adottato, si concretizza nella compilazione di matrici attraverso il confronto tra i fattori a due, attribuendo una scala costruita con valori che partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza relativa).

Per ogni riga della matrice viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente inserito nella stessa.

I risultati ottenuti vengono infine normalizzati, per ottenere pesi confrontabili tra di loro.

Nella matrice di confronto a coppie-comparti ambientali, viene fornito "il grado di influenza" (peso), che ciascun parametro esercita sul conteggio finale e quindi sulla valutazione complessiva dello stato dell'ambiente.

A seguito della compilazione delle matrici e del conseguente calcolo in automatico dei Pesì si ottiene un quadro riassuntivo nel quale è possibile valutare, per ogni componente ambientale, gli indicatori, l'unità di misura degli stessi, nonché il peso in percentuale.

La **Seconda fase** consiste nel reperimento del dato (espresso con la relativa unità di misura) relativo al singolo indicatore.

La **Terza fase** consiste nel confronto del valore così ottenuto per il singolo ATO con il valore di riferimento.

La **Quarta fase** consiste nel correlare tale punteggio (-5/0/+5) con il peso dei singoli indicatori ottenuto nelle fasi precedenti: si moltiplica, cioè, il singolo punteggio del singolo indicatore relativamente ad ogni ATO per il relativo peso dell'indicatore stesso.

Per ottenere invece un punteggio globale relativamente all'intero territorio del PAT, si esegue una media pesata con le superfici: in questo modo un ATO grande, a parità di punteggio, risulta più influente di un ATO avente estensione ridotta.

Il valutatore propone una valutazione allo stato attuale secondo la metodologia sopra illustrata.

Analogamente è stato applicato lo stesso metodo di analisi all'opzione zero ed allo scenario di Piano.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il valutatore riporta a confronto i punteggi ottenuti dalla situazione attuale, dall'ipotesi zero, e dall'ipotesi di progetto, per ciascuna delle componenti ambientali analizzate.

Analizzando i punteggi complessivi ottenuti per le due ipotesi (ipotesi zero e ipotesi di progetto) si osserva che l'ipotesi di progetto comporta un miglioramento delle condizioni rispetto alle ipotesi precedenti.

Con riferimento alla scelta degli indicatori stato/impatto individuati, in sede istruttoria si è ritenuto di stralciarne alcuni non aventi particolare attinenza con il territorio esaminato.

Il valutatore ha riportato con il documento integrativo prot. n. 3577 del 29/08/2012 acquisito al prot. reg. con n. 417235 in data 17/09/2012, le tabelle modificate relative alla valutazione del Piano nelle quali sono stati stralciati gli indicatori non pertinenti; l'esito della valutazione non modifica il risultato precedentemente ottenuto.

Il valutatore riporta una sintesi dell'analisi sugli effetti generati dalle azioni di Piano.

L'aumento delle zone produttive genera i seguenti effetti:

- Effetti negativi sulla qualità dell'aria, per l'incremento delle emissioni inquinanti.
- Effetti negativi sulla componente suolo e sottosuolo, per la riduzione della SAU.
- Effetti positivi per la componente economia e società, sia a livello di occupati, sia a livello di reddito.
- Effetti negativi per la componente beni materiali e risorse per l'incremento della produzione di rifiuti, e per l'incremento dei consumi energetici.
- Effetti negativi, anche se in modo ridotto, per le componenti flora e fauna.

L'incremento delle zone residenziali genera i seguenti effetti:

- Effetti positivi sulla popolazione residente, sulla presenza di servizi e quindi sulla qualità della vita.
- Effetti negativi per la componente beni materiali e risorse per l'incremento della produzione di rifiuti, e per l'incremento dei consumi energetici.
- Effetti negativi, anche se in modo ridotto, per le componenti flora e fauna.

La sistemazione della mobilità con la deviazione della SR6 all'esterno del centro di Gaiba, comporta i seguenti effetti:

- Effetti positivi sulla popolazione residente per la riduzione del traffico e del rumore
- Effetti negativi sulla componente Paesaggio e territorio per la frammentazione del territorio
- Effetti negativi per la componente flora e fauna a causa della frammentazione del territorio

La realizzazione delle reti ecologiche genera i seguenti effetti:

- Effetti positivi principalmente per la componente biodiversità e zone protette, e per la componente Flora e fauna.
- Effetti positivi anche per l'aspetto relativo alla popolazione e salute umana e al paesaggio e territorio.

– SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

Il valutatore ha approfondito le tematiche legate allo sviluppo socio-economico del territorio di Gaiba. La verifica di sostenibilità complessiva del piano ha affiancato alla sostenibilità ambientale del PAT anche quella Socio-economica valutata nel rispetto delle varie matrici attinenti.

– VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Opzione zero

Il PRG Vigente ha già saturato tutte le aree residenziali e per quanto riguarda le aree produttive prevede solamente un'area situata a ridosso della strada regionale n.6 non ancora realizzata di dimensione circa uguale a 25.000 mq.

L'ipotesi "zero" non genera quindi aumento degli abitanti e tantomeno delle aree residenziali. Lo scenario prevede comunque la realizzazione di corridoi ecologici in quanto previsti dal PTCP adottato. Nello scenario analizzato l'applicazione della metodologia utilizzata porta a dei risultati peggiorativi rispetto a quelli ottenuti per le scelte dello scenario individuato dal PAT.

Scenari alternativi

Il valutatore afferma che nell'adottato Rapporto Ambientale si è ritenuto di non procedere con la valutazione di ipotesi alternative in quanto, durante la fase di concertazione e partecipazione, non sono



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

emerse osservazioni tali da suggerire scenari differenti rispetto a quello progettuale proposto, ma solo delle precisazioni ulteriori, in particolare in merito alle possibilità edificatorie in ambiti di edificazione diffusa, aspetto che sarà affrontato operativamente con il futuro Piano degli Interventi.

Le osservazioni emerse, dunque, sono tutte relative ad aspetti specifici che esulano dalla competenza del PAT e che saranno di competenza piuttosto dei successivi Piani degli interventi (PI), pertanto, nell'intento di proporre scenari calati nella realtà territoriale, è parso maggiormente opportuno analizzare le tre ipotesi valutate: stato attuale, ipotesi zero e scenario strategico di progetto.

MISURE DI MITIGAZIONE e COMPENSAZIONE

A seguito delle richieste di integrazioni formulate in sede istruttoria, il valutatore nel documento integrativo al R.A. trasmesso con nota prot. n. 3577 del 29/08/2012 e acquisito al prot. reg. al n. 417235 in data 17/09/2012, ha proposto le effettive misure di mitigazione e/o compensazione da concretizzare in fase di realizzazione degli interventi previsti.

Le misure sopra individuate dovranno essere recepite dalle NTA del Piano.

Tra le misure di mitigazione dovranno essere anche inserite quelle individuate nell'elaborato tecnico trasmesso con nota prot. n. 3577 del 29/08/2012 ed acquisito al prot. reg. al n. 417235 in data 17/09/2012, relativamente alla espansione dell'area produttiva ad est (espansione attività esistente).

– IMPRONTA ECOLOGICA

Il valutatore, nell'ambito della procedura VAS del Piano di Gaiba, propone il calcolo dell'impronta ecologica (o metodologia alternativa) volta a verificare la sostenibilità del piano e i consumi di risorse naturalistiche che dallo stesso derivano.

Per valutare il consumo di suolo determinato dall'applicazione del PAT, il valutatore ha provveduto ad individuare l'uso del suolo esistente e quello futuro che si conseguirà in seguito alla realizzazione del piano.

E' stato calcolata per ogni ATO la superficie virtuale del territorio, ottenuta moltiplicando la superficie relativa ad ogni combinazione tra uso del suolo e categoria di protezione dell'area, per il corrispondente indice di antropizzazione calcolato.

Nei diversi ATO la superficie virtuale è stata calcolata sia con riferimento alla situazione attuale, sia con riferimento alla situazione di progetto. In tal modo si è reso possibile un confronto tra le due situazioni.

Oltre alla superficie virtuale è stato calcolato il Coefficiente di antropizzazione dell'ATO e la Superficie virtuale per residente.

Il valutatore ha riportato una serie di tabelle contenenti il calcolo della superficie virtuale relativamente agli Ambiti del Comune di Gaiba.

Si osserva che il coefficiente di antropizzazione relativo all'intero territorio comunale si riduce leggermente con l'attuazione del PAT (-3.69%) ad indicare che il progetto è riuscito a realizzare un risparmio della risorsa territoriale, in quanto la medesima quantità di risorsa sarà messa a disposizione di un'utenza più ampia.

E da notare comunque che i due ambiti a prevalenza residenziale e produttiva prevedono un incremento del coefficiente di antropizzazione, compensato dalla riduzione prevista nell'ATO a prevalenza agricola a seguito delle misure di compensazione introdotte dal PAT. Si ricorda infine che il valore totale è dato dalla media pesata e pertanto tiene conto dell'estensione dei singoli ambiti.

La superficie virtuale per residente invece presenta una riduzione del 21.51%, migliorando così la naturalità del contesto che in questo modo presenterà maggiori risorse ambientali a disposizione dell'utenza. In altre parole l'intervento di progetto ha determinato una diminuzione della pressione antropica.

Il valutatore inoltre ha inserito opportune azioni di compensazione di carattere ambientale, quali:

In questa sede, considerati gli obiettivi prioritari di limitare l'uso delle risorse territoriali, di conservare

• Nell'insediamento del carico aggiuntivo residenziale e produttivo previsto dal PAT, dovrà essere data precedenza all'occupazione delle aree già previste dalla pianificazione urbanistica attualmente in vigore, ma non ancora interessate da interventi di edificazione;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Sara data priorità agli interventi di trasformazione funzionali agli obiettivi del ridisegno degli aggregati abitativi, finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano ed alla creazione di un nucleo identitario capace di trasmettere alla popolazione un senso di appartenenza;
 - Dovranno essere evitate le espansioni residenziali e produttive che interferiscono con gli ambiti naturalistici di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica;
 - Relativamente all'assetto idraulico del territorio, nelle aree a criticità idraulica, le nuove zone edificabili potranno essere realizzate solamente in seguito alla risoluzione dei problemi idraulici gravanti, migliorando la condizione attuale di drenaggio mediante la predisposizione di un efficiente sistema di scolo delle aree soggette a trasformazione.
- VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE
- La Relazione per la valutazione di Incidenza è stata redatta ai sensi della normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale e ha per oggetto la valutazione delle azioni previste dal Piano di Assetto del territorio (PAT) sul sito Rete natura 2000 SIC IT3270017 – *“Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto”*.
- La valutazione di Incidenza è stata sottoposta al giudizio del preposto Servizio di Pianificazione Ambientale Regionale che nella giornata del 02/11/2009 ha formulato la Relazione istruttoria N. URB/2009/100 riportante le seguenti prescrizioni:
- *la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga la relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;*
 - *nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;*
 - *si prescrive la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;*
 - *sia inviata, ai sensi dell'All.A della DGR 3173 del 10/10/2006, copia della Valutazione di Incidenza Ambientale anche agli enti gestori dell'area stessa, ovvero per il Sito in esame al “Parco Regionale del Delta del Po” e alla “Riserva regionale Bocche di Po”.*
- In sede di approvazione del PAT sarà necessario provvedere al recepimento di tali prescrizioni all'interno della normativa tecnica allegata.
- PARERI AUTORITÀ AMBIENTALI
- Il Comune di Gaiba ha inviato in data 08/10/2009 con nota prot. n. 4828 agli enti aventi competenza in materia ambientale i documenti del piano per il parere di competenza.
- Come dichiarato nella corrispondenza presentata, il Comune di Gaiba con nota prot. 5888 del 13/12/2010 ed acquisita al protocollo regionale 659164 del 20/12/2010, si rileva che sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:
- Parere prot. n. 1700 del 15.06.2010 del Corpo Forestale dello stato Comando Provinciale Rovigo;
 - Parere Arpav Rovigo prot. n. 133082 del 23.10.09;
 - Parere prot. n. 574885 del 19.10.09 Del Genio Civile di Rovigo;
 - Parere prot. n. 77301 del 20.11.09 Ulss 18;
- AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO
- Come risulta dalla dichiarazione formulata dai progettisti del PAT del Comune di Gaiba, trasmessa dal Comune con nota prot. 3191 del 15/07/2011, acquisita al protocollo regionale prot. n. 348129 del 20/07/2011, oltre che dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del servizio tecnico del Comune presentata con nota prot. 3577 del 29/08/2012, *“gli elaborati del PAT riportano le reali destinazioni d'uso del territorio”*.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- **COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO CON LE PREVISIONI DI PIANI REGIONALI/PROVINCIALI APPROVATI**
Come risulta dalla dichiarazione formulata dai progettisti del PAT del Comune di Gaiba, trasmessa dal Comune con nota prot. 3191 del 15/07/2011, ed acquisita al protocollo regionale prot. n. 348129 del 20/07/2011, oltre che dalla dichiarazione formulata dal Responsabile del servizio tecnico del Comune presentata con nota prot. 3577 del 29/08/2012, *“le linee preferenziali di sviluppo riportate nella tav.04 “carta della trasformabilità” non configgono con i vincoli individuati nelle carte dei Vincoli, della Fragilità e delle Invarianti”*.
- **IL MONITORAGGIO**
Nel Rapporto Ambientale adottato è stato inserito e proposto un Piano di monitoraggio al fine di controllare gli effetti derivanti dall’attuazione delle azioni del Piano. In sede istruttoria è emersa l’esigenza di implementare tale schema di monitoraggio con un’ulteriore colonna riportante anche l’Ente preposto al controllo. Con il documento integrativo trasmesso con nota n.3191 del 15/07/2011 stato proposto un nuovo schema, specificando tema, indicatore, unità di misura, periodicità del rilievo ed Ente competenze:
Il Piano di monitoraggio dovrà essere interamente recepito dalle NTA del Piano.
- **OSSERVAZIONI**
Come da dichiarazione del Comune di Gaiba del 29/12/2009, trasmessa con nota prot. 5888 del 13/12/2010, si prende atto che nel periodo indicato per le pubblicazioni non sono pervenute osservazioni al PAT ed al Rapporto Ambientale.
- **L’ Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:**
Va premesso che in sede istruttoria sono emerse carenze in merito ad alcuni contenuti del quadro ambientale, nonché necessità di chiarimento in merito alla definizione dettagliata delle azioni del Piano, alla definizione urbanistica di alcuni ambiti e delle misure di mitigazione previste, si è reso necessario richiedere chiarimenti.
L’Autorità Procedente ha aderito a tali richieste, ed ha presentato in tempi diversi n.2 documenti tecnici integrativi contenenti ulteriori contributi e delucidazioni in merito alle tematiche evidenziate.
Tutto ciò considerato, si ritiene che il Rapporto Ambientale, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, possa considerarsi correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all’allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
Il Rapporto Ambientale del PAT, con le integrazioni e chiarimenti forniti, ha considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
Per quanto riguarda gli scenari alternativi proposti, si ritiene che il Piano adottato possa presentare caratteri di maggiore sostenibilità.
Il rapporto Ambientale e i documenti integrativi presentati individuano le opportune misure di mitigazione e/o Compensazione che devono essere attuate al fine di rendere maggiormente sostenibile lo scenario di Piano adottato; le stesse devono però essere recepite dalla Norme Tecniche di attuazione.
Per quanto riguarda alcuni ambiti cartografati nella Tav.04 della Trasformabilità come aree ad edificazione consolidata, su proposta del valutatore, si ritiene che taluni di essi debbano essere ridefiniti e ripermetrati, altri convertiti in edificazione diffusa, altri stralciati.
Nella stessa tavola per alcuni ambiti ad edificazione diffusa, su proposta del valutatore si prevede la ripermetrazione degli stessi.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Per quanto riguarda invece gli ambiti produttivi si prevede che nella tavola delle trasformabilità venga stralciata una porzione non individuata dal PRG, e venga verificata la congruenza delle stesse con il PTCP di Rovigo.

Per quanto riguarda la realizzazione di "Accordi di programma" ai sensi dell'art.7 della L.R. N.11/2004 previsti dall'art. 47 delle NTA, si precisa che gli stessi, qualora dovessero essere individuati e non avere destinazioni residenziali e/o compatibili con la residenza, dovranno essere sottoposti a verifica di Assoggettabilità VAS.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata e ai piani urbanistici dei comuni contermini.

Inoltre, prima dell'approvazione, il Piano dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, anche relativamente al rimboschimento compensativo individuato dal Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione, ma è necessario che il piano proposto sia integrato con la definizione dell'ente preposto alla verifica secondo lo schema integrato.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Gaiba (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle pertinenti osservazioni sopra riportate, con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1.1. deve essere inserito un articolo *“Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica”*, che dovrà inserire le seguenti disposizioni:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Tema	Indicatori di stato/impatto	Unità di misura	Periodicità Rilievo	Ente competente
Aria	Emissioni di monossido di carbonio	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Aria	Emissioni di ossidi di azoto NOx	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Aria	Emissioni di polveri PM10	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Aria	Emissioni di ossidi di Zolfo	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Aria	Emissioni di Benzene	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Clima	Emissioni di anidride carbonica	Kg/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Acqua	Carico trofico potenziale - Azoto	tonn/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Acqua	Carico trofico potenziale - Fosforo	tonn/anno/Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Acqua	Carico potenziale organico (civ+ind)	A.E./Kmq	Annuale	ARPAV/Comune
Flora e fauna	Superficie urbanizzata / superficie ATO	%	Annuale	Comune
Flora e fauna	Superficie agricola utilizzata /superficie ATO	%	Annuale	Comune
Flora e fauna	Superficie boscata / Superficie ATO	%	Annuale	Comune
Flora e fauna	Aree di connessione naturalistica/superficie ATO	%	Annuale	Comune
Flora e fauna	Isole ad elevata naturalità/superficie ATO	%	Annuale	Comune
Flora e fauna	Sviluppo corridoi ecologici/superficie ATO	m/Kmq	Annuale	Comune
Biodiversità e zone protette	Area nucleo/superficie ATO	%	Annuale	Comune
Paesaggio e territorio	Ambiti di importanza paesaggistica/superficie ATO	%	Annuale	Comune
Paesaggio e territorio	Sviluppo dei percorsi ciclabili	m/Kmq	Annuale	Comune
Paesaggio e territorio	Superficie a verde pubblico per abitante	mq/abitante	Annuale	Comune
Popolazione e salute umana	Densità della popolazione	ab/Kmq	Annuale	Comune
Popolazione e salute umana	Rete stradale con emissioni oltre 67 dB(A) diurni	m/Kmq	Annuale	Regione/ Provincia/ Comune
Popolazione e salute umana	Aree a rischio di esondazione/superficie ATO	%	Annuale	Comune/ Consorzio di bonifica
Beni materiali e risorse	Produzione di rifiuti urbani	Kg/anno/res	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Raccolta differenziata	%	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi elettrici in agricoltura	KWh/anno/Kmq	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi elettrici nell'industria	KWh/anno/Kmq	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi elettrici nel terziario	KWh/anno/Kmq	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi elettrici domestici	KWh/anno/Kmq	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi idrici per residente	l/giorno	Annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Consumi di Gas Metano	mc/anno/Kmq	Annuale	Comune



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

risorse				
---------	--	--	--	--

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio."

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Rovigo, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

- 1.1.2. Relativamente agli "Accordi di programma" individuati con l'art. 47 va aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS detti contesti, qualora individuati e qualora avessero destinazioni non residenziali, dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi della L.R. 13/2012, alla Verifica di Assoggettabilità".
- 1.1.3. l'art. 56 va integrato con tutte le misure di mitigazione/compensazione riportate nel Rapporto Ambientale e nel documento integrativo non assunte dal Piano.
In particolare dovranno essere individuate le misure di mitigazione e/o compensazione riferite alle specifiche azioni del piano.
Lo stesso articolo dovrà comprendere anche le misure di mitigazione che dovranno essere messe in atto all'attuazione della linea preferenziale di sviluppo produttivo prevista per l'espansione della attività esistente (area ad est) lungo la SP n.6.
- 1.1.4. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre inserire un articolo riportante le seguenti disposizioni:
 - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- 1.1.5. per quanto riguarda la valutazione di incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul SIC denominato IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto", dovrà essere inserito un articolo contenente le seguenti prescrizioni:
- *la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga la relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;*
 - *nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;*
 - *si prescrive la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;*
 - *sia inviata, ai sensi dell'All.A della DGR 3173 del 10/10/2006, copia della Valutazione di Incidenza Ambientale anche agli enti gestori dell'area stessa, ovvero per il Sito in esame al "Parco Regionale del Delta del Po" e alla "Riserva regionale Bocche di Po".*
- 1.2. La Sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità":
- va stralciato l'ambito ad edificazione consolidata indicato lungo via Giovecca, indicando parti di tali ambiti come aree ad edificazione diffusa (come da schema allegato ad elaborato integrativo);
 - va ripermetrato l'ambito ad edificazione diffusa previsto in località "Surchio", escludendo alcune aree come evidenziato nell'elaborato integrativo;
 - relativamente all'ambito indicato come edilizia consolidata produttiva situata in prossimità della SP 6, va esclusa una parte in quanto non prevista dal PRG;
 - va stralciata l'area di edificazione consolidata presente al bivio fra la SP 6 e la strada verso "Tommaselle" come evidenziato nell'elaborato integrativo;
 - va stralciata l'area di edificazione consolidata a sud di "Tommaselle" come evidenziato nell'elaborato integrativo;
- 1.3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione e quanto sopra esposto.
- 1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.6. Il Comune di Gaiba deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato con documento acquisito con nota n.3191 del 15/07/2011, acquisita al prot. regionale n. 348129 del 20/07/2011 e documento prot. 3577 del 29/08/2012 acquisito al prot. regionale n. 417235 in data 17/09/2012, del Parere prot. n. 1700 del 15.06.2010 del Corpo Forestale dello stato Comando Provinciale Rovigo, del Parere Arpav Rovigo prot. n. 133082 del 23.10.09, del Parere prot. n. 574885 del 19.10.09 Del Genio Civile di Rovigo, del Parere prot. n. 77301 del 20.11.09 Ulss 18, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. In sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.2. Relativamente alla linea preferenziale di sviluppo produttivo prevista per il piccolo ambito produttivo esistente lungo la SP 6, vengano verificate le condizioni di congruenza con quanto esplicitato dal PTCP di Rovigo (aree ad incremento controllato). Lo stesso intervento di espansione della ditta esistente dovrà essere accompagnato da adeguate misure di mitigazione da realizzarsi contestualmente alla realizzazione dell'intervento. L'organizzazione urbanistica del nuovo intervento dovrà garantire un'area cuscinetto nei



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

confronti delle corti rurali da tutelare presenti ad est (aree a prato con barriere arboree e siepi autoctone molto fitte – barriere acustiche ed esclusione di interventi molto rumorosi).

- 2.3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.4. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

*FIRMATO**Il Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per le Infrastrutture)**Ing. Silvano Vernizzi**FIRMATO**Il Vice Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per l'Ambiente)**Ing. Mariano Carraro**FIRMATO**Il Segretario**della Commissione Regionale VAS**(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))**Avv. Paola Noemi Furlanis*

Il presente parere si compone di 20 pagine